



Funded by
the European Union



Safe countries of origin and safe third countries: criteria for identifying and examining applications in light of the new Asylum Procedure Regulation (EU) 2024/1348

**European Migration
Network Inform**
Aprile 2026

Clausola di esclusione della responsabilità

Il presente *Inform* è stato redatto dalla European Migration Network (EMN), che comprende i [Punti di contatto nazionali EMN \(EMN NCPs\)](#) nei Paesi membri (Stati membri dell'UE ad eccezione della Danimarca) e nei Paesi osservatori dell'EMN (NO, GE, MD, UA, ME, AM, RS, MK, AL), nonché la Commissione europea, ed è supportato dal Fornitore di servizi dell'EMN.

Il presente *Inform* non riflette necessariamente le opinioni e i punti di vista della Commissione europea, del Fornitore di servizi dell'EMN o degli EMN NCPs, né questi sono vincolati dalle sue conclusioni. Parimenti, la Commissione europea, il Fornitore di servizi dell'EMN e gli EMN NCPs non sono in alcun modo responsabili per qualsiasi uso delle informazioni fornite.

Nota esplicativa

Il presente inform è stato redatto sulla base dei contributi nazionali di [26] EMN NCPs (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, SK e RS), raccolti tramite una Ad Hoc Query elaborata dagli EMN NCPs al fine di garantire, per quanto possibile, la comparabilità. Le informazioni contenute nel presente *Inform* si riferiscono alla situazione nei suddetti Paesi membri e Paesi osservatori dell'EMN fino a settembre 2025.

Le statistiche sono state tratte da Eurostat, dalle autorità nazionali e da altre banche dati (nazionali).

Pubblicazione

Aprile 2026

European Migration Network (EMN), 'Safe countries of origin and safe third countries: criteria for identifying and examining applications in light of the new Asylum Procedure Regulation (EU) 2024/1348', [[URL](#)].

Per ulteriori informazioni

Sito Web EMN: <http://ec.europa.eu/emn>

Pagina LinkedIn EMN: <https://www.linkedin.com/company/european-migration-network>

Profilo X di EMN: <https://x.com/emnmigration>

Canale YouTube EMN: <https://www.youtube.com/@EMNMigration>

INDICE

1. Punti principali	4
2. Introduzione.....	5
2.1 Contesto e quadro politico	5
2.2 Finalità e ambito dell'inform.....	9
3. Paesi di origine sicuri	10
3.1 Panoramica dei Paesi che utilizzano elenchi nazionali	10
3.2 Eccezioni geografiche o relative a gruppi.....	12
3.3 Procedura di valutazione	14
4. Paesi terzi sicuri	15
4.1 Panoramica dei Paesi che utilizzano elenchi nazionali	15
4.2 Eccezioni geografiche o relative a gruppi.....	15
4.3 Procedura di valutazione caso per caso.....	16
4.4 Sfide nell'applicazione del concetto di Paese terzo sicuro	17
5. Applicazione di concetti.....	18
5.1 Fonti utilizzate per la compilazione degli elenchi nazionali.....	18
5.2 Decisioni giurisdizionali pertinenti	19
5.3 Buone pratiche	19
5.4 Allineamento futuro al nuovo regolamento sulla procedura di asilo ..	21
6. ALLEGATO. Decisioni giurisdizionali pertinenti	23



1. PUNTI PRINCIPALI

- Di 26 Paesi membri della European Migration Network (EMN) e della Serbia¹, 19 hanno indicato di utilizzare un elenco nazionale di Paesi di origine sicuri (*safe countries of origin*, SCO). La Finlandia e il Portogallo applicano il concetto di Paese di origine sicuro caso per caso. I Paesi che utilizzano un elenco nazionale hanno segnalato procedure differenti per la redazione e l'adozione di tali elenchi. La grande maggioranza degli elenchi nazionali è redatta e approvata da un organo e/o da un'agenzia governativa, generalmente mediante decreto o decisione ministeriale. Tre Paesi utilizzano la procedura legislativa ordinaria e coinvolgono il rispettivo parlamento nel procedimento.
- L'Estonia, Malta e il Lussemburgo prevedono eccezioni territoriali o relative a gruppi nell'applicazione del concetto di Paese di origine sicuro, sulla base del fatto che i richiedenti provenienti da determinate regioni o appartenenti a specifiche categorie di persone possono comunque essere esposti a rischi di persecuzione o di danno grave. Ad esempio, l'elenco nazionale dei Paesi di origine sicuri del Lussemburgo considera il Benin e il Ghana sicuri solo per i richiedenti di genere maschile. Malta applica sia eccezioni geografiche (regioni dell'Egitto e del Senegal) sia eccezioni relative a gruppi, tra cui le persone che possono essere esposte a persecuzione a motivo del loro orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere o caratteristiche sessuali (*sexual orientations, gender identities, gender expressions, or sex characteristics*, SOGIESC). I Paesi Bassi hanno cessato di applicare eccezioni, a seguito della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE).
- Venti Paesi utilizzano una procedura accelerata per l'esame delle domande presentate da persone provenienti da Paesi di origine sicuri. Il termine per la presentazione dei ricorsi varia significativamente tra i Paesi, da una settimana nei Paesi Bassi a 30 giorni in Finlandia o a un mese in Francia. La Bulgaria, i Paesi Bassi e la Slovacchia escludono i minori non accompagnati dalla procedura accelerata. La Finlandia la applica ai richiedenti vulnerabili solo a determinate condizioni, mentre l'Italia non applica la procedura accelerata a nessuno dei due gruppi.
- Ventuno Paesi dispongono, nel diritto nazionale, di disposizioni che disciplinano l'applicazione del concetto di Paese terzo sicuro (*safe third country*, STC). Di questi, sei Paesi hanno adottato elenchi nazionali di Paesi terzi sicuri, mentre 13 applicano la valutazione relativa al Paese terzo sicuro su base ad hoc. Nei Paesi che hanno adottato elenchi nazionali, gli stessi soggetti provvedono alla redazione e all'adozione degli elenchi di Paesi terzi sicuri e degli elenchi di Paesi di origine sicuri.
- Tra i Paesi che applicano il concetto di Paese terzo sicuro, 17 Paesi membri dell'EMN hanno segnalato di effettuare la valutazione individuale obbligatoria per determinare se tale concetto possa essere applicato a un determinato richiedente. Gli otto Paesi che non svolgono tale procedura non disciplinano (o non applicano) il concetto di Paese terzo sicuro nella propria legislazione.
- Cipro, Ungheria e Malta applicano eccezioni geografiche e/o relative a gruppi di persone nell'utilizzo del concetto di Paese terzo sicuro. Sebbene le disposizioni nazionali di Malta non menzionino esplicitamente eccezioni geografiche o relative a gruppi, esse richiedono una valutazione della sicurezza caso per caso, che può

¹ Nota per il lettore: La sezione "Punti principali"/"Sintesi esecutiva" fornisce una sintesi delle principali informazioni contenute nel presente inform o nello studio. Per agevolare la lettura, i punti principali non contengono note a piè di pagina. Si precisa che i Paesi membri e i Paesi osservatori dell'EMN menzionati nei punti principali o nella sintesi esecutiva sono elencati nelle sezioni pertinenti del presente documento.

condurre a eccezioni individuali basate su fattori geografici o sull'identità. Nessuno di questi Paesi ha istituito un elenco di Paesi terzi sicuri e, invece, effettua la valutazione relativa al Paese terzo sicuro su base ad hoc e, qualora il Paese terzo sia ritenuto sicuro per il richiedente, applica tale concetto.

- Oltre a quelli previsti dalla Direttiva 2013/32/UE (rifusione della direttiva sulle procedure di asilo), alcuni Paesi hanno aggiunto ulteriori criteri alla valutazione di un Paese terzo come sicuro, quali il rispetto di specifiche convenzioni internazionali in materia di diritti umani o la possibilità per il richiedente di soggiornare in tale Paese durante la procedura di protezione internazionale. Nessuno dei Paesi che applicano il concetto di Paese terzo sicuro richiede specifiche assicurazioni e/o garanzie da parte dei Paesi interessati in merito al trattamento delle persone trasferite all'arrivo.
- Sei Paesi hanno segnalato difficoltà nell'applicazione del concetto di Paese terzo sicuro. Tra queste figurano: il contenzioso relativo alla designazione di specifici Paesi come sicuri, l'accertamento di un collegamento ragionevole tra il richiedente e il Paese terzo in questione e la riammissione dei richiedenti nei Paesi terzi sicuri.
- Otto Paesi membri dell'EMN hanno segnalato buone pratiche nell'applicazione dei concetti di Paese di origine sicuro e di Paese terzo sicuro, in larga misura in relazione all'individuazione dei richiedenti vulnerabili e alla valutazione delle loro domande (ad esempio, formazione più approfondita dei funzionari addetti all'esame dei casi, adattamento del formato del colloquio, modifiche alla procedura di esame). Tre Paesi hanno evidenziato pratiche di carattere più generale nell'applicazione di tali concetti alle procedure di determinazione dello status. Per quanto riguarda l'applicazione del concetto di Paese di origine sicuro, i Paesi hanno evidenziato: la revisione rigorosa e continua dell'elenco dei Paesi di origine sicuri, l'istituzione di unità specializzate in materia di asilo per l'esame delle domande presentate da persone provenienti da Paesi di origine sicuri e una più agevole individuazione dei richiedenti provenienti da tali Paesi mediante l'automazione del sistema di gestione dei casi.



2. INTRODUZIONE

2.1 CONTESTO E QUADRO POLITICO

Il diritto dell'Unione europea (UE) prevede l'utilizzo, da parte degli Stati membri dell'UE, dei concetti di Paese di origine sicuro² e di Paese terzo sicuro nell'esame delle domande di protezione internazionale. Fino all'applicazione del regolamento (UE) 2024/1348 (regolamento sulle procedure di asilo)³ il 12 giugno 2026, tali concetti e la loro applicazione sono definiti negli articoli 36-38 e nell'allegato I della Direttiva 2013/32/UE (rifusione della direttiva sulle procedure di asilo)⁴.

² Altri concetti di Paese sicuro disciplinati dal diritto dell'Unione europea, quali il Paese di primo asilo e il Paese terzo sicuro europeo, non sono trattati nel presente documento.

³ Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune per la protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj>, consultato il 15 settembre 2025.

⁴ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/32/oj/eng>, consultato il 18 settembre 2025. L'Irlanda non ha aderito alla direttiva rifusa sulle procedure di asilo e continua ad applicarsi la precedente direttiva (UE) 2005/85/CE; direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0085>, consultato il 15 settembre 2025.

Un Paese di origine sicuro è un Paese in cui, sulla base della situazione giuridica, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica complessiva, si può dimostrare che non vi è generalmente e costantemente persecuzione ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva 2011/95/UE (direttiva qualifiche)⁵, né tortura o trattamenti o pene inumani o degradanti, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale o interno⁶. Nel procedere a tale valutazione, l'allegato I della direttiva rifiuta sulle procedure di asilo prevede la necessità di considerare in quale misura sia garantita la protezione contro la persecuzione o i maltrattamenti da parte di: (a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese e le modalità della loro applicazione; (b) il rispetto dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e/o dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (*International Covenant for Civil and Political Rights*, ICCPR) e/o dalla Convenzione delle Nazioni Unite (ONU) contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, in particolare dei diritti ai quali non è possibile derogare ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU; (c) il rispetto del principio di non respingimento conformemente alla Convenzione di Ginevra; e (d) l'esistenza di un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

Gli Stati membri possono introdurre disposizioni legislative per la designazione nazionale dei Paesi di origine sicuri, inclusi elenchi nazionali di Paesi di origine sicuri, ma sono tenuti a riesaminare regolarmente la situazione nei Paesi terzi designati e a basare la loro valutazione su un'ampia gamma di fonti attendibili (articolo 37 della direttiva rifiuta sulle procedure di asilo). L'applicazione pratica del concetto di Paese di origine sicuro alla situazione di un richiedente proveniente da un Paese designato come di origine sicuro deve basarsi su una valutazione individuale, nel corso della quale al richiedente è consentito presentare qualsiasi motivo fondato per non considerare tale Paese un Paese di origine sicuro nelle sue specifiche circostanze e ai fini della sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale (*beneficiary of international protection*, BIP), conformemente all'articolo 36 della direttiva rifiuta sulle procedure di asilo. La qualificazione di un Paese di origine come sicuro per un determinato richiedente può comportare che la sua domanda sia esaminata nell'ambito della procedura accelerata o alla frontiera o in una zona di transito, conformemente agli articoli 31, paragrafo 8, e 43 della direttiva rifiuta sulle procedure di asilo, e può essere dichiarata infondata ai sensi dell'articolo 32.

Un Paese terzo sicuro è definito come un Paese terzo che tratta una persona che richiede protezione internazionale conformemente ai seguenti principi, in particolare:

- la vita e la libertà non sono minacciate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche.
- Non sussiste il rischio di danno grave ai sensi della direttiva rifiuta qualifiche.

⁵ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095>, consultato il 16 settembre 2025.

⁶ EMN Glossary, "Safe country of origin", versione 10.0, <https://ec.europa.eu/assets/home/emn-glossary/glossary.html?letters=s&search=safe&detail=safe+country+of+origin>, consultato il 16 settembre 2025; cfr. anche allegato I della direttiva rifiuta sulle procedure di asilo.

- È rispettato il principio di non respingimento conformemente alla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e al relativo Protocollo.
- È rispettato il divieto di allontanamento in violazione del diritto alla libertà dalla tortura e da pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, come sancito dal diritto internazionale.
- Esiste la possibilità di richiedere lo status di rifugiato e, qualora riconosciuto come rifugiato, di beneficiare della protezione conformemente alla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e al relativo Protocollo⁷.

Analogamente, i Paesi possono introdurre disposizioni legislative nazionali per disciplinare l'applicazione del concetto di Paese terzo sicuro, inclusa l'istituzione di un elenco di Paesi terzi designati come sicuri. In linea con l'articolo 38, paragrafo 2, della direttiva rifusa sulle procedure di asilo, le pertinenti disposizioni previste dal diritto nazionale riguarderebbero: norme che richiedono un collegamento tra il richiedente e il Paese terzo interessato, sulla base del quale sarebbe ragionevole per tale persona recarsi in tale Paese; norme sulla metodologia applicata per la valutazione caso per caso volta a stabilire se un Paese terzo (designato) possa essere considerato sicuro per un determinato richiedente; garanzie fondate sul diritto internazionale che prevedono un esame individuale della situazione del richiedente in relazione all'applicazione del concetto di Paese terzo sicuro, nonché la possibilità per il richiedente di contestare la presunzione di sicurezza. In linea con l'articolo 33, paragrafo 2, lettera c), della direttiva rifusa sulle procedure di asilo, nell'ambito di tale procedura una domanda di protezione internazionale può essere considerata inammissibile qualora sia accertato che il Paese in questione è considerato un Paese terzo sicuro per il richiedente.

Una recente relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA)⁸ mostra che i Paesi dell'UE+⁹ divergono considerevolmente quanto ai Paesi designati come sicuri. A dicembre 2025, solo otto Paesi sono riconosciuti come Paesi di origine sicuri da più di 14 Paesi dell'UE+ (tra quelli che applicano elenchi nazionali di Paesi di origine sicuri). Tra questi figurano l'Albania (21 Paesi), la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro, la Macedonia del Nord e la Serbia (20 Paesi ciascuno), il Kosovo (19 Paesi), la Georgia (17 Paesi) e il Ghana (14 Paesi). Tra i Paesi dotati di elenchi nazionali di Paesi di origine sicuri, la maggior parte dei Paesi designati come tali (35 Paesi) è inserita negli elenchi di tre o meno Paesi dell'UE+.

La giurisprudenza nazionale ed europea si è evoluta, in particolare per quanto riguarda la considerazione di eccezioni relative a specifiche parti di un territorio o a categorie chiaramente individuabili di persone. La direttiva sulle procedure di asilo del 2005 consentiva espressamente la designazione nazionale di una parte di un Paese di origine come sicura e/o di un Paese o di una parte di un Paese come sicuri per un determinato gruppo di persone (articolo 30, paragrafo 3). La direttiva rifusa sulle procedure di asilo non contiene tale disposizione, lasciando la questione aperta all'interpretazione fino alle recenti pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) (cfr. riquadro 1).

⁷ Direttiva rifusa sulle procedure di asilo, articolo 38, paragrafo 1; EMN Glossary, "Safe third country", versione 10.0, <https://ec.europa.eu/assets/home/emn-glossary/glossary.html?letters=s&search=safe&detail=safe+third+country>, consultato il 16 settembre 2025.

⁸ Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), "Overview of the implementation of safe country concepts", aggiornamento situazionale, n. 24, 23 gennaio 2026, <https://www.euaa.europa.eu/publications/overview-implementation-safe-country-concepts-situational-update-no-24>, consultato il 9 marzo 2026.

⁹ UE+ si riferisce ai 27 Stati membri dell'Unione europea, oltre a Norvegia e Svizzera.

Riquadro 1: Giurisprudenza europea recente sulle eccezioni geografiche e relative a gruppi nell'applicazione del concetto di Paese di origine sicuro

Nell'ottobre 2024 e nell'agosto 2025, rispettivamente, la CGUE ha pronunciato due importanti sentenze in materia di eccezioni geografiche e relative a gruppi con riferimento al concetto di Paese di origine sicuro. Essa ha ritenuto che la mancanza di riferimenti a eccezioni geografiche e relative a gruppi nella direttiva rifiuta sulle procedure di asilo, unitamente al fatto che la disposizione che le consentiva espressamente è stata reinserita nel regolamento sulle procedure di asilo, debba essere interpretata nel senso che tali eccezioni non sono ammesse nell'attuale quadro normativo¹⁰. La CGUE non si è pronunciata sull'applicazione di eccezioni in relazione al concetto di Paese terzo sicuro.

Il nuovo regolamento sulle procedure di asilo è stato adottato nel maggio 2024 ed è destinato ad applicarsi a partire da giugno 2026, modificando il modo in cui gli Stati membri dell'UE applicano i concetti di Paese di origine sicuro e di Paese terzo sicuro. Esso introduce diverse modifiche¹¹:

- La possibilità di designare un Paese terzo come "sicuro" (sia come Paese di origine sicuro sia come Paese terzo sicuro) con eccezioni relative a specifiche parti del suo territorio o a categorie chiaramente individuabili di persone (considerando 4 e 6, articolo 59, paragrafo 2, e articolo 61, paragrafo 2).
- L'ampliamento dei criteri che consentono la designazione di un Paese terzo come "sicuro", in particolare permettendo la designazione come Paesi terzi sicuri anche di Paesi che non sono parti della Convenzione di Ginevra, purché siano in grado di offrire una "protezione effettiva" (articolo 57).
- Riferimento esplicito ai legami familiari e al soggiorno nel Paese terzo come possibili indicazioni di un collegamento (considerando 48).
- Introduzione di una presunzione di sicurezza per i Paesi terzi con i quali l'UE ha concluso un accordo relativo ai Paesi terzi sicuri ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (articolo 59, paragrafo 7).

¹⁰ In merito alle eccezioni territoriali: nella causa C-406/22, la CGUE ha stabilito che "l'articolo 37 della direttiva 2013/32/UE deve essere interpretato nel senso che osta a che un Paese terzo possa essere designato come Paese di origine sicuro allorché talune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni sostanziali di siffatta designazione". Sentenza (Grande Sezione), 4 ottobre 2024, *Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky*, causa C-406/22, ECLI:EU:C:2024:841, punti 82-83, <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=290680&doclang=EN>, consultato il 2 dicembre 2025. In merito alle eccezioni relative a gruppi: nelle cause riunite C-758/24 e C-759/24, la CGUE ha stabilito che "l'articolo 37 della direttiva 2013/32/UE, letto in combinato disposto con l'allegato I della medesima direttiva, deve [parimenti] essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro designi come Paese di origine sicuro un Paese terzo che, per determinate categorie di persone, non soddisfa le condizioni materiali per tale designazione, stabilite nell'allegato I della direttiva stessa". Sentenza (Grande Sezione), 1^o agosto 2025, *Alace e Campelli*, cause riunite C-758/24 e C-759/24, ECLI:EU:C:2025:591, punto 109, <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=303022&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11844643>, consultato il 2 dicembre 2025.

¹¹ Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di "Paese terzo sicuro", SWD(2025) 600 def., pp. 1-2, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025PC0259>, consultato il 4 novembre 2025.

- Introduzione della possibilità di adottare elenchi comuni di Paesi terzi sicuri designati a livello dell'UE, fatto salvo il potere degli Stati membri di designare ulteriori Paesi terzi sicuri a livello nazionale (considerando 81 e articoli 60, 63 e 64).

Nell'aprile 2025 la Commissione europea ha presentato una proposta legislativa volta a modificare il regolamento sulle procedure di asilo al fine di istituire un elenco di Paesi sicuri a livello dell'UE¹². Nel dicembre 2025, nella sua posizione su tale proposta, il Consiglio ha convenuto che i seguenti Paesi dovrebbero essere designati come Paesi di origine sicuri: Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo¹³, Marocco, Tunisia e i Paesi candidati all'adesione all'UE (a determinate condizioni)¹⁴. Nel maggio 2025, al fine di facilitare l'applicazione del concetto di Paese terzo sicuro, la Commissione ha presentato una proposta legislativa¹⁵ che introduce modifiche mirate al regolamento sulle procedure di asilo. La proposta elimina il criterio del collegamento quale requisito obbligatorio ai sensi del diritto dell'UE ed elimina l'effetto sospensivo automatico dei ricorsi avverso le decisioni di inammissibilità adottate sulla base del Paese terzo sicuro. Quanto al primo punto, la proposta consentirebbe l'applicazione del concetto di Paese terzo sicuro anche qualora il richiedente abbia transitato attraverso il Paese terzo sicuro o, in assenza di un collegamento o di un transito, qualora esista un accordo o un'intesa specifica con un Paese terzo sicuro (ad eccezione dei minori non accompagnati)¹⁶. Nel dicembre 2025, il Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico sulla proposta, che mantiene i punti principali del testo originario¹⁷.

2.2. FINALITÀ E AMBITO DELL'INFORM

Il presente inform analizza la legislazione e le politiche nazionali relative alle procedure di asilo applicabili ai concetti di Paese di origine sicuro e di Paese terzo sicuro, al fine di sostenere i legislatori nella comprensione e nell'attuazione delle modifiche richieste dal regolamento sulle procedure di asilo. Più specificamente, esso confronta le politiche e le prassi nazionali relative alla designazione dei Paesi di origine sicuri e dei Paesi terzi sicuri. Le informazioni si riferiscono alla legislazione e alle politiche vigenti nei Paesi membri dell'EMN disciplinati dagli articoli 36–38 della direttiva rifusa sulle procedure di asilo e alle disposizioni pertinenti in altri Paesi membri e Paesi osservatori dell'EMN.

L'analisi è stata elaborata sulla base dei contributi di 26 Paesi membri e Paesi osservatori dell'EMN: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, SK e RS.

¹² Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di Paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52025PC0186>, consultato il 21 gennaio 2026.

¹³ Tale designazione lascia impregiudicate le posizioni in merito allo status ed è conforme alla risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e al parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

¹⁴ Consiglio dell'UE, "Asylum policy: Council pushes ahead with EU laws on safe countries of origin and safe third countries", comunicato stampa, 8 dicembre 2025, <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/12/08/asylum-policy-council-pushes-ahead-with-eu-laws-on-safe-countries-of-origin-and-safe-third-countries/>, consultato il 21 gennaio 2025.

¹⁵ Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di "Paese terzo sicuro", SWD(2025) 600 def., <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025PC0259>, consultato il 4 novembre 2025.

¹⁶ Ibid., pag. 5 e articolo 1.

¹⁷ Commissione europea, "Commission welcomes political agreement on new rules to facilitate the application of the safe third country concept", comunicato stampa, 18 dicembre 2025, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_3056, consultato il 21 gennaio 2025.



3. PAESI DI ORIGINE SICURI

3.1. PANORAMICA DEI PAESI CHE UTILIZZANO ELENCHI NAZIONALI

Dei 26 Paesi membri e Paesi osservatori dell'EMN che hanno risposto, 19¹⁸ hanno indicato di utilizzare un elenco nazionale di Paesi di origine sicuri. Dei sette Paesi¹⁹ che non utilizzano un elenco nazionale, la Finlandia e il Portogallo hanno segnalato l'assenza di disposizioni giuridiche che disciplinino il processo di istituzione di un elenco o la designazione di un Paese di origine sicuro; tuttavia, la loro legislazione nazionale definisce il concetto di Paese di origine sicuro e lo applica ai singoli richiedenti caso per caso. In Serbia, la legislazione nazionale consente l'istituzione di un elenco nazionale di Paesi di origine sicuri, ma tale elenco non è stato istituito a seguito delle più recenti modifiche della normativa in materia di asilo.

I Paesi membri dell'EMN hanno segnalato diverse tipologie di procedure di adozione e differenti autorità responsabili dell'adozione della decisione e/o della redazione dell'elenco dei Paesi di origine sicuri.

- In sette Paesi membri dell'EMN²⁰, il governo nel suo complesso è responsabile dell'adozione formale dell'elenco, di norma sulla base di progetti predisposti da specifici ministeri, quali il Ministero dell'Interno²¹, il Ministero per l'Asilo e la Migrazione (ove esista un'entità separata)²², il Ministero degli Affari esteri²³ o l'autorità nazionale competente in materia di asilo²⁴.
- In sei Paesi membri dell'EMN²⁵, singoli ministeri o ministeri selezionati, tra cui il Ministero dell'Interno²⁶, il Ministero della Migrazione²⁷ o il Ministero degli Affari esteri²⁸, adottano formalmente gli elenchi dei Paesi di origine sicuri, talvolta sulla base di una proposta formulata dall'autorità nazionale competente in materia di asilo²⁹ e previa consultazione con altri ministeri³⁰ o organismi (ad esempio il parlamento nazionale)³¹.
- In tre Paesi membri dell'EMN, agenzie governative³², tra cui l'autorità nazionale competente in materia di asilo³³ e le autorità di polizia e di frontiera³⁴, sono responsabili sia dell'istituzione/revisione sia dell'adozione degli elenchi nazionali (cfr. riquadro 2).
- In tre Paesi membri dell'EMN³⁵, il parlamento nazionale/federale adotta gli elenchi nazionali, generalmente sulla base di una proposta predisposta dal governo.

¹⁸ AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, SE, SI, SK.

¹⁹ ES, FI, LT, LV, PL, PT e RS.

²⁰ AT, BE, BG, HU, LU, SI, SK.

²¹ HU, LU, MT, SI, SK.

²² BE.

²³ BE, HU.

²⁴ BG, HU.

²⁵ CY, CZ, EL, HR, IE, NL.

²⁶ CY, CZ, HR, IE.

²⁷ BE, EL, NL.

²⁸ EL.

²⁹ CY, EL.

³⁰ HR, IE.

³¹ NL.

³² EE, FR, SE.

³³ FR, SE.

³⁴ EE.

³⁵ AT, DE, IT.

In quanto uno dei Paesi in cui il governo adotta l'elenco, in Belgio l'elenco nazionale dei Paesi di origine sicuri è integrato nella legge sull'immigrazione³⁶. L'elenco è aggiornato almeno una volta all'anno mediante Decreto Regio, su proposta del Ministro per l'Asilo e la Migrazione e del Ministro degli Affari esteri, alla luce del parere del Commissario generale per i Rifugiati e gli Apolidi. In Bulgaria, ai sensi della legge sull'asilo e i rifugiati³⁷, il presidente dell'Agenzia statale per i rifugiati, in coordinamento con il Ministro degli Affari esteri, presenta l'elenco nazionale al Consiglio dei ministri, che lo adotta mediante decisione governativa.

Nei Paesi Bassi, dove la responsabilità spetta a singoli ministeri, il Ministero per l'Asilo e la Migrazione effettua la valutazione ai fini della redazione di un elenco nazionale e adotta la decisione formale che istituisce tale elenco. Nella redazione dell'elenco, la Direzione per la politica migratoria del Ministero si basa sulle informazioni fornite dall'Ufficio informazioni sui paesi e analisi delle lingue (*Office for Country Information and Language Analysis*, OCILA), un'unità del Servizio per l'immigrazione e la naturalizzazione (*Immigration and Naturalisation Service*, IND), nonché su una revisione delle informazioni dell'OCILA da parte del Ministero degli Affari esteri. Il Ministro per l'Asilo e la Migrazione, delegato per legge ad adottare la normativa secondaria, emana un decreto ministeriale che istituisce l'elenco.

Riquadro 2: Paesi in cui gli elenchi dei Paesi di origine sicuri sono istituiti e adottati da agenzie governative

In Estonia, l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco dei Paesi di origine sicuri sono disciplinati dalla legge sulla concessione della protezione internazionale agli stranieri (AGIPA), che designa il Consiglio della Polizia e della Guardia di Frontiera (*Police and Border Guard Board*, PBGB) quale autorità competente per la redazione e l'adozione dell'elenco (§ 9, sezione 6). Il PBGB istituisce e rivede l'elenco almeno una volta all'anno, sulla base di informazioni pertinenti (cfr. sezione 5.1). L'elenco è adottato mediante decreto del Direttore generale del PBGB e comprende l'elenco stesso e la valutazione su cui esso si fonda. Il decreto non è pubblico ed è classificato per uso esclusivamente interno. Almeno una volta all'anno, il Ministero dell'Interno informa la Commissione europea di eventuali modifiche apportate al proprio elenco nazionale.

In Francia, il Codice dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri e del diritto d'asilo (CESEDA) stabilisce che la competenza a designare, rivedere e adottare l'elenco nazionale spetta al consiglio di amministrazione dell'Ufficio per la protezione dei rifugiati e degli apolidi (OFPRA), sotto il controllo del Consiglio di Stato. Alle condizioni stabilite da un decreto del Consiglio di Stato, diverse altre entità possono sottoporre al consiglio di amministrazione dell'OFPRA una richiesta di inserimento o di rimozione di un Paese dall'elenco dei Paesi di origine sicuri. Tali entità possono includere: i presidenti delle commissioni permanenti competenti per gli affari esteri e il diritto costituzionale dell'Assemblea nazionale e del Senato, un'organizzazione per i diritti umani, un'associazione a difesa dei diritti degli stranieri o dei richiedenti asilo, oppure un'associazione a difesa dei diritti delle donne o dei minori.

In Italia, dove è coinvolto il parlamento, l'elenco dei Paesi di origine sicuri è direttamente inserito nella legislazione nazionale³⁸. Dall'entrata in vigore di una nuova procedura nel

³⁶ Legge sull'immigrazione, articolo 57/6/1, §3.

³⁷ Legge sull'asilo e i rifugiati, articolo 98, par. 1.

³⁸ Decreto legislativo n. 25 del 2008, articolo 2-bis.

dicembre 2024³⁹, il parlamento nazionale adotta l'elenco nazionale dei Paesi di origine sicuri sulla base di una relazione annuale predisposta dal Consiglio dei ministri entro il 15 gennaio di ogni anno. In Germania, la proposta di elenco è predisposta dal Ministero federale dell'Interno e della Comunità (*Bundesministerium des Innern und für Heimat*), spesso in accordo con il Ministero federale degli Affari esteri (*Auswärtiges Amt*). Il Governo federale (il Cancelliere e i ministri federali) decide quindi formalmente su un disegno di legge volto a modificare la legge sull'asilo. Tale disegno di legge deve seguire l'iter legislativo, che richiede la discussione e l'approvazione con voto favorevole del parlamento federale (*Bundestag*), nonché il consenso del consiglio rappresentativo dei Länder (*Bundesrat*).

3.2. ECCEZIONI GEOGRAFICHE O RELATIVE A GRUPPI

La direttiva rifiuta sulle procedure di asilo non prevede esplicitamente la possibilità per gli Stati membri di designare una parte di un Paese come sicura e/o di un Paese o di una parte di un Paese come sicuri per un determinato gruppo di persone. Nell'ottobre 2024, la CGUE ha chiarito che le eccezioni territoriali non sono ammesse nell'attuale quadro normativo, mentre nell'agosto 2025 ha applicato il medesimo ragionamento alle eccezioni relative a gruppi (cfr. sezione 2.1).

Dei 23 Paesi⁴⁰ che hanno risposto a tale questione, l'Estonia, Malta e il Lussemburgo prevedono eccezioni territoriali o relative a gruppi nell'applicazione del concetto di Paese di origine sicuro, sulla base del fatto che i richiedenti provenienti da determinate regioni o appartenenti a specifiche categorie di persone possono comunque essere esposti a rischi di persecuzione o di danno grave. Il Lussemburgo e l'Estonia hanno formalizzato le loro eccezioni direttamente nell'elenco dei Paesi di origine sicuri, mentre Malta applica tali eccezioni nella prassi. L'elenco nazionale dei Paesi di origine sicuri del Lussemburgo considera il Benin e il Ghana sicuri solo per i richiedenti di genere maschile. L'Estonia ritiene che alcune regioni all'interno di un Paese sicuro (ossia la Repubblica Serba in Bosnia-Erzegovina, oppure l'Abkhazia e Tskhinvali/Ossezia del Sud in Georgia) possano comunque essere considerate non sicure e il PBGB può designare come sicura soltanto una parte del Paese di origine. Malta applica sia eccezioni geografiche sia eccezioni relative a gruppi (cfr. riquadro 3). Ogni caso è comunque oggetto di una valutazione individuale e i richiedenti che non rientrano nelle eccezioni hanno il diritto di confutare la presunzione di sicurezza.

Riquadro 3: Eccezioni geografiche e relative a gruppi a Malta

Oltre a una valutazione individuale di ciascuna domanda e purché, in tali casi, i fatti materiali allegati siano ritenuti credibili, Malta applica sia un'eccezione territoriale sia un'eccezione relativa a gruppi al concetto di Paese di origine sicuro.

Malta ha individuato il governatorato del Sinai in Egitto e la regione della Casamance in Senegal come interessati da conflitto armato. Le domande presentate da cittadini egiziani e senegalesi provenienti da tali due regioni sono soggette a una valutazione individuale volta a stabilire se sussistano motivi fondati per ritenere che i richiedenti, in quanto civili, qualora rimpatriati in tali aree, correrebbero un rischio effettivo di subire un danno grave ai sensi dell'articolo 15, lettera c), della direttiva qualifiche. L'accertamento di tale rischio non preclude tuttavia all'Agenzia per la protezione

³⁹ Elenco precedentemente adottato con decreto ministeriale.

⁴⁰ AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SE, SI, SK e RS.

internazionale (*International Protection Agency*, IPA) di Malta di effettuare una valutazione dell'alternativa di fuga interna, la quale può ben concludere che un richiedente potrebbe stabilirsi in modo sicuro, legale e ragionevole in un'altra parte del Paese. In tal caso, il concetto di Paese di origine sicuro può comunque essere applicato.

Malta riconosce inoltre che persone le quali, pur provenendo da un Paese designato come di origine sicuro, possono comunque essere esposte a persecuzione e, pertanto, necessitano di protezione internazionale, a motivo delle loro caratteristiche SOGIESC (*Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, and Sex Characteristics*). Dal 2020, l'IPA ha riconosciuto lo status di rifugiato su tali basi a sette richiedenti provenienti da un Paese di origine sicuro.

Diciannove Paesi membri dell'EMN⁴¹ e la Serbia indicano di non applicare o di non poter applicare tali eccezioni (cfr. riquadro 4). Alla luce della recente giurisprudenza europea, i Paesi Bassi hanno cessato di applicare eccezioni regionali e relative a gruppi (cfr. sezione 2.1).

Diciotto Paesi⁴² sottolineano esplicitamente che, in linea con i requisiti dell'articolo 36 della direttiva rifusa sulle procedure di asilo, ogni domanda di asilo è oggetto di una valutazione individuale, nell'ambito della quale le allegazioni di persecuzione o di danno grave, anche nei Paesi di origine sicuri, sono debitamente esaminate e la presunzione di sicurezza può essere confutata dai singoli richiedenti asilo nel loro caso specifico (cfr. sezione 2.1).

La Grecia non dispone di disposizioni giuridiche che prevedano eccezioni per specifiche categorie di persone e/o per regioni all'interno di un Paese sicuro. Tuttavia, il Dipartimento Informazioni dei Paesi di origine (COI) del Servizio per l'asilo del Ministero della Migrazione e dell'Asilo ha elaborato orientamenti interni che individuano specifici profili di richiedenti che possono essere esposti a un rischio maggiore di persecuzione o di danno grave (ad esempio donne, minori).

Riquadro 4: Ambito di applicazione del concetto di Paese di origine sicuro in Francia

In Francia, il CESEDA⁴³ esclude espressamente eccezioni all'applicazione del concetto di Paese di origine sicuro basate su criteri di genere o di orientamento sessuale, rendendo impossibile considerare un Paese sicuro solo per determinate categorie di persone e non per altre. Tale posizione è stata confermata da una decisione del Consiglio di Stato del 2 luglio 2021. Tuttavia, sulla base delle disposizioni giuridiche che disciplinano i criteri per l'inserimento dei Paesi nell'elenco⁴⁴, il rischio di persecuzione o di trattamenti inumani e degradanti per motivi di orientamento sessuale è considerato un elemento rilevante nella valutazione complessiva di un Paese come sicuro. Il CESEDA non esclude espressamente il principio delle eccezioni territoriali all'interno di un Paese. Tuttavia, poiché l'attuale direttiva sulle procedure di asilo e le recenti pronunce giurisprudenziali precludono la possibilità di introdurre eccezioni all'ambito di applicazione del concetto di Paese di origine sicuro, ad oggi il consiglio di amministrazione dell'OFPPA inserisce

⁴¹ AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, NL, PL, PT, SE, SI, SK e RS.

⁴² AT, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, FI, HU, IE, LU, MT, NL, PT, SE, SI, SK e RS.

⁴³ Articolo L. 531-25.

⁴⁴ Articolo L. 722-1.

nel proprio elenco dei Paesi di origine sicuri soltanto Paesi considerati sicuri nella loro interezza.

3.3. PROCEDURA DI VALUTAZIONE

Ventuno Paesi membri dell'EMN⁴⁵ e la Serbia hanno fornito informazioni sulla procedura utilizzata per l'esame delle domande presentate da persone provenienti da Paesi di origine considerati sicuri.

Venti Paesi⁴⁶ utilizzano la procedura accelerata. In sette Paesi membri dell'EMN⁴⁷, i richiedenti che sono in grado di fornire motivi sufficientemente seri per dimostrare che il loro Paese di origine non è sicuro sono generalmente indirizzati verso la procedura ordinaria. La Bulgaria, i Paesi Bassi⁴⁸ e la Repubblica slovacca escludono i minori non accompagnati dalla procedura accelerata. La Finlandia non applica la procedura accelerata ai richiedenti vulnerabili, salvo nei casi in cui possa essere garantito un sostegno derivante da esigenze particolari (caso per caso). L'Italia esclude dalla procedura accelerata sia i minori non accompagnati sia i richiedenti con esigenze particolari.

Il Portogallo e la Serbia dispongono di disposizioni giuridiche che disciplinano l'uso della procedura accelerata per i richiedenti provenienti da un Paese di origine sicuro, ma nella prassi applicano la procedura ordinaria (principalmente perché non hanno istituito un elenco di Paesi di origine sicuri e applicano il concetto caso per caso). Sei Paesi⁴⁹ indicano la possibilità di applicare la procedura alla frontiera nelle aree di frontiera o di transito per i richiedenti provenienti da Paesi di origine sicuri designati. L'Estonia applica tutte e tre le procedure (ordinaria, accelerata, alla frontiera) su base individuale.

Tra i Paesi che utilizzano la procedura accelerata, il termine per la presentazione dei ricorsi varia significativamente⁵⁰. In Belgio⁵¹ e in Grecia, i ricorsi devono essere presentati entro 10 giorni dalla notifica della decisione. La Bulgaria prevede un termine di sette giorni e la Croazia di otto giorni, mentre la Repubblica ceca e il Lussemburgo prevedono termini di 15 giorni. In Finlandia, i ricorsi possono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica della decisione; in Francia, entro un mese. Nei Paesi Bassi, il termine per la presentazione dei ricorsi è fissato a una settimana, mentre nella Repubblica slovacca i ricorsi possono essere presentati entro 20 giorni.

⁴⁵ AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, SE, SI, SK.

⁴⁶ AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, SE, SI, SK. A rigore, la Slovacchia non applica una procedura accelerata, ma considera i criteri relativi al Paese di origine sicuro come uno degli elementi per respingere una domanda in quanto manifestamente infondata qualora si accerti che la persona proviene da un Paese di origine sicuro.

⁴⁷ CY, CZ, FR, LU, NL, SE, SI.

⁴⁸ Nei Paesi Bassi, a partire da settembre 2025, le sentenze della CGUE (cfr. sezioni 2.1 e 3.2) hanno comportato una sospensione temporanea della procedura accelerata per i richiedenti provenienti da Paesi di origine sicuri. Tale approccio sarà monitorato fino all'entrata in vigore del Patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo, al fine di garantire che gli effetti a catena di questo metodo temporaneo rimangano quanto più limitati possibile.

⁴⁹ BE, CZ, EE, EL, FI, IT.

⁵⁰ BE, BG, CZ, EL, FI, FR, HR, LU, NL, SK.

⁵¹ In Belgio, tale termine è subordinato al rispetto del termine di 15 giorni per l'esame della domanda nell'ambito della procedura accelerata. In caso di ritardi, il termine per la presentazione del ricorso è esteso a 30 giorni.



4. PAESI TERZI SICURI

4.1 PANORAMICA DEI PAESI CHE UTILIZZANO ELENCHI NAZIONALI

Dei 25 Paesi membri dell'EMN⁵² e la Serbia che hanno fornito informazioni, 21⁵³ dispongono, nel diritto nazionale, di disposizioni che disciplinano l'uso del concetto di Paese terzo sicuro. Di questi, sei Paesi⁵⁴ hanno adottato elenchi nazionali di Paesi terzi sicuri, mentre 13⁵⁵ applicano tale concetto su base *ad hoc*. Nei Paesi Bassi, la decisione di applicare il concetto di Paese terzo sicuro su base *ad hoc* è stata determinata da diverse pronunce del Consiglio di Stato (*Raad van State*, RvS), che nel dicembre 2017 hanno escluso la necessità di istituire un elenco di Paesi terzi sicuri (a differenza di un elenco di Paesi di origine sicuri) e hanno consentito un approccio caso per caso nella valutazione della sicurezza di un Paese terzo. Cinque Paesi⁵⁶ non disciplinano l'applicazione del concetto di Paese terzo sicuro.

Nei Paesi con elenchi nazionali, gli stessi soggetti che provvedono alla redazione e all'adozione degli elenchi di Paesi di origine sicuri si occupano degli elenchi de Paesi terzi sicuri. La Grecia adotta l'elenco mediante decisione ministeriale congiunta del Ministero della Migrazione e dell'Asilo e del Ministero degli Affari esteri, su raccomandazione del Direttore del Servizio per l'asilo. Il governo ungherese redige e adotta l'elenco con decreto. Nella Repubblica ceca e in Irlanda, rispettivamente il Ministero dell'Interno e il Ministero della Giustizia, degli Affari interni e della Migrazione predispongono ed emanano l'elenco sotto forma di decisione ministeriale. Tuttavia, la Repubblica ceca non ha ancora inserito alcun Paese nel proprio elenco nazionale. In Germania, l'elenco è adottato dal parlamento mediante una procedura legislativa ordinaria, su raccomandazione del governo federale (cfr. sezione 3.1).

4.2 ECCEZIONI GEOGRAFICHE O RELATIVE A GRUPPI

Solo Cipro, Ungheria e Malta prevedono eccezioni geografiche e/o relative a gruppi nell'utilizzo del concetto di Paese terzo sicuro. Tuttavia, tali paesi non hanno istituito un elenco di Paesi terzi sicuri e si limitano ad applicare tale concetto caso per caso⁵⁷.

Ad oggi, Cipro ha preso in considerazione eccezioni per determinate categorie di persone, quali le donne somale ancora esposte al rischio di mutilazioni genitali femminili (MGF) in Kenya o i cittadini camerunesi riconosciuti come rifugiati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in Nigeria ma ai quali non è riconosciuta la protezione prevista dalla Convenzione di Ginevra. Analogamente al suo approccio nei confronti dei Paesi di origine sicuri, l'IPA di Malta ritiene che determinati Paesi/regioni possano non essere sicuri per specifiche categorie di persone, in particolare le persone LGBTQI+. L'Ungheria applica un'eccezione territoriale agli Stati Uniti d'America (USA), con riferimento agli Stati federati che applicano la pena di morte.

⁵² AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, SK e RS.

⁵³ AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, FI, HR (non applicato nella prassi), HU, IE, LT (non applicato nella prassi), LU, LV (non applicato nella prassi), MT, NL, PT, SE, SI e RS.

⁵⁴ BG, CZ (elenco istituito ma privo di Paesi), DE, EL, HU, IE.

⁵⁵ AT, BE, CY, EE, FI, LT, LU, LV (non applicato nella prassi), MT, NL, PT, SE, SI.

⁵⁶ ES, FR, IT, PL, SK.

⁵⁷ Cipro si avvale inoltre di orientamenti interni.

4.3 PROCEDURA DI VALUTAZIONE CASO PER CASO

Diciassette Paesi membri dell'EMN⁵⁸ hanno segnalato di effettuare una procedura di valutazione individuale al fine di accertare che il concetto di Paese terzo sicuro possa essere applicato a un determinato richiedente, in linea con l'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), della direttiva rifusa sulle procedure di asilo. Gli otto Paesi⁵⁹ che non effettuano tale procedura sono quelli che non disciplinano (o non applicano nella prassi) il concetto di Paese terzo sicuro nella propria legislazione. Oltre ai criteri vincolanti stabiliti dall'articolo 38 della direttiva rifusa sulle procedure di asilo (cfr. sezione 2.1), diversi Paesi applicano, nella valutazione di un Paese terzo come sicuro, un elenco non esaustivo di criteri aggiuntivi:

- Il Paese terzo ha ratificato la Convenzione di Ginevra⁶⁰;
- Il Paese terzo ha ratificato l'ICCPR⁶¹;
- Il Paese terzo ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti⁶²;
- Il Paese terzo ha ratificato la CEDU⁶³;
- Il trasferimento di un richiedente verso il Paese terzo non comporterebbe una violazione dell'articolo 8 della CEDU (rispetto della vita privata e familiare);⁶⁴
- Il richiedente ha il diritto di soggiornare in tale Paese terzo durante la procedura di protezione internazionale ed è protetto contro l'espulsione verso il proprio Paese di origine, anche mediante espulsione a catena, qualora il cittadino di Paese terzo sia esposto a una minaccia nel proprio Paese di origine ai sensi dell'articolo 8 della legge austriaca sull'asilo⁶⁵.

Nel complesso, i Paesi hanno fornito informazioni limitate sulla metodologia utilizzata per valutare la sicurezza di un Paese terzo per specifici richiedenti. Tra i Paesi dotati di un elenco di Paesi terzi sicuri, il Servizio per l'asilo greco ha elaborato procedure operative standard (*standard operating procedures*, SOP) interne (rigorosamente) al fine di razionalizzare tale processo. Durante il colloquio, ove applicabile, i richiedenti sono informati che un determinato Paese è considerato generalmente sicuro in quanto incluso nell'elenco nazionale. Tuttavia, qualora i richiedenti abbiano motivi seri per ritenere il contrario, è loro data la possibilità di confutare la presunzione di sicurezza⁶⁶. La Grecia e l'Irlanda hanno fornito alcune informazioni sulle loro norme interne relative alla valutazione dell'esistenza di un collegamento tra il richiedente e il Paese terzo interessato, tale da rendere ragionevole per tale persona recarsi in detto Paese, in linea con l'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), della direttiva rifusa sulle procedure di asilo (cfr. riquadro 5).

⁵⁸ AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, FI, HU, IE, LU, MT, NL, PT, SE, SI.

⁵⁹ ES, FR, HR, IT, LT, LV, PL, SK.

⁶⁰ AT, CY, EE, FI.

⁶¹ CY, EE, FI.

⁶² CY, EE, FI.

⁶³ AT, CY, EE.

⁶⁴ AT, CY.

⁶⁵ AT.

⁶⁶ La possibilità per il richiedente di contestare l'applicazione del concetto di Paese terzo sicuro sulla base del fatto che il Paese terzo non è sicuro nelle sue specifiche circostanze è sancita dall'articolo 38, paragrafo 2, lettera c), della direttiva rifusa sulle procedure di asilo e si applica a tutti gli Stati membri dell'UE.

Riquadro 5: Collegamento ragionevole del richiedente a un Paese terzo sicuro

A determinate condizioni e in combinazione con le specifiche circostanze del singolo richiedente, la legislazione greca può riconoscere il transito attraverso un Paese terzo come criterio per designare quest'ultimo come potenziale Paese terzo sicuro per tale persona. Tra gli elementi che possono essere presi in considerazione per stabilire un collegamento figurano: la durata del soggiorno nel Paese; eventuali contatti con le autorità locali (incluso l'accesso al lavoro o la concessione di un diritto di soggiorno); eventuali soggiorni precedenti al transito (ad esempio visite di lunga durata o studi); l'esistenza di legami familiari (anche lontani); legami sociali, professionali o culturali; il possesso di beni; il collegamento con una comunità più ampia; la conoscenza della lingua pertinente; e la prossimità geografica al Paese di origine.

In Irlanda⁶⁷, il collegamento del richiedente con un Paese terzo è valutato sulla base dei seguenti elementi: il periodo trascorso nel Paese, sia legalmente sia illegalmente; eventuali relazioni/legami sociali nel Paese terzo, inclusi residenti e/o familiari richiedenti asilo; la presenza di familiari e/o parenti; e qualsiasi legame culturale con il Paese interessato.

Tra i Paesi che applicano il concetto di Paese terzo sicuro senza un elenco nazionale, la Finlandia indica che la valutazione si basa sulle informazioni e sulla documentazione fornite dal richiedente, sulle informazioni sul Paese di origine pertinenti relative al Paese terzo in questione e sulle risposte fornite dai Paesi terzi alle richieste del Servizio finlandese per l'immigrazione. Nei Paesi Bassi, la valutazione si basa sulle informazioni raccolte dall'Ufficio informazioni sui paesi e analisi delle lingue dell'IND, che redige una scheda paese sulla base di un'ampia gamma di fonti (cfr. sezione 5.1).

Dei 19 Paesi⁶⁸ che regolamentano l'utilizzo del concetto di Paese terzo sicuro, nessuno richiede specifiche assicurazioni e/o garanzie da parte dei Paesi terzi sicuri interessati in merito al trattamento delle persone trasferite all'arrivo.

4.4. SFIDE NELL'APPLICAZIONE DEL CONCETTO DI PAESE TERZO SICURO

Dei 19 Paesi⁶⁹ che disciplinano l'uso del concetto di Paese terzo sicuro, sei⁷⁰ hanno esplicitamente segnalato difficoltà nella sua applicazione pratica nell'esame delle domande di protezione internazionale.

L'Irlanda ha incontrato difficoltà di natura giuridica in relazione al processo di designazione del Regno Unito (UK) quale Paese terzo sicuro (cfr. figura 1 nell'allegato 6)⁷¹. Il Lussemburgo ha occasionalmente incontrato difficoltà nello stabilire un collegamento ragionevole tra il richiedente e il Paese terzo in questione. La Lettonia ha osservato che, a causa della sua posizione geografica e delle caratteristiche dei Paesi

⁶⁷ L'Irlanda non fa parte della direttiva rifusa sulle procedure di asilo. Tuttavia, affinché l'Irlanda possa attuare il concetto di Paese terzo sicuro, l'Alta Corte irlandese ha imposto al governo irlandese di allineare la propria legislazione all'articolo 38 della direttiva rifusa sulle procedure di asilo. La causa è attualmente pendente in appello.

⁶⁸ AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, FI, HU, IE, LT (non applicato nella prassi), LU, LV (non applicato nella prassi), MT, NL, PT, SE, SI.

⁶⁹ AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, FI, HU, IE, LT (non applicato nella prassi), LU, LV (non applicato nella prassi), MT, NL, PT, SE, SI.

⁷⁰ CY, EL, IE, LU, LV, NL.

⁷¹ A contro Minister for Justice e altri; B contro International Protection Appeals Tribunal.

limitrofi da cui provengono i richiedenti asilo, non è generalmente in grado di applicare il concetto di Paese terzo sicuro, poiché non possono essere soddisfatte le condizioni stabilite dall'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), della direttiva rifusa sulle procedure di asilo. I Paesi Bassi hanno indicato quale principale difficoltà l'ammissione (giuridica) dei richiedenti nei Paesi terzi sicuri.



5. APPLICAZIONE DI CONCETTI

5.1. FONTI UTILIZZATE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI NAZIONALI

Nel valutare la sicurezza di un Paese di origine e/o di un Paese terzo, i Paesi membri dell'EMN e la Serbia si basano su un'ampia gamma di fonti di informazione. L'EUAA (23 Paesi), l'UNHCR (22 Paesi) e il Consiglio d'Europa (12 Paesi) sono le istituzioni più frequentemente citate. L'elenco complessivo delle fonti consultate comprende:

- EUAA⁷²;
- UNCHR⁷³;
- Altri Stati membri dell'UE⁷⁴;
- Commissione europea (ad esempio relazioni sui progressi)⁷⁵;
- Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)⁷⁶;
- Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR)⁷⁷;
- Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite⁷⁸;
- Consiglio d'Europa⁷⁹;
- Dipartimento di Stato degli Stati Uniti⁸⁰;
- *Central Intelligence Agency* (CIA)⁸¹;
- Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)⁸²;
- Commissione interamericana dei diritti umani (IACHR)⁸³;
- European Country of Origin Information Network (ECOI)⁸⁴;
- Indici internazionali⁸⁵;
- Autorità nazionali/ministeri nazionali (degli affari esteri)⁸⁶;
- Funzionari di collegamento presso il Ministero dell'interno⁸⁷;
- Altre organizzazioni internazionali pertinenti⁸⁸;

⁷² AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PT, SE, SI e RS.

⁷³ AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, NL, PT, SE, SI e RS.

⁷⁴ BE, BG, CY, EE, EL (legislazione di altri Stati membri dell'UE sui concetti di Paese di origine sicuro e di Paese terzo sicuro), FR, HR, IE, IT, LT, LU, SE, SI.

⁷⁵ BE, EE, EL, IT, NL, SI.

⁷⁶ AT, CY, FI.

⁷⁷ EE, IT, SI.

⁷⁸ EE, IT, SI.

⁷⁹ BE, BG, EE, EL, FR, IE, IT, LT, LU, NL, SE e RS.

⁸⁰ CZ, IT, NL (relazioni del 2023 e precedenti), SI.

⁸¹ IT, SI.

⁸² IT, NL.

⁸³ IT, NL.

⁸⁴ AT, NL.

⁸⁵ NL. Tali indici comprendono: l'indice Freedom in the World di Freedom House; l'indice della libertà di stampa nel mondo di Reporters Without Borders; l'indice Rule of Law del World Justice Project; l'indice Rainbow Europe dell'International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) Europe.

⁸⁶ AT, CY, CZ, DE, EL, FR, IE, IT, LT.

⁸⁷ AT.

⁸⁸ SE.

- Organizzazioni non governative (ONG) internazionali e nazionali per i diritti umani⁸⁹;
- Giurisprudenza nazionale ed europea⁹⁰;
- Mezzi di comunicazione e portali di informazione⁹¹;
- Pareri di esperti⁹².

5.2 DECISIONI GIURISDIZIONALI PERTINENTI

Quattordici Paesi membri dell'EMN⁹³ hanno fornito informazioni sulle pertinenti decisioni giurisdizionali nazionali relative all'applicazione dei concetti di Paese di origine sicuro e di Paese terzo sicuro. L'allegato 1 presenta le decisioni dal 2020 ad oggi.

Riquadro 6: Giurisprudenza della CGUE sulla designazione dei Paesi di origine sicuri e sulle fonti di informazione

Nelle cause riunite C-758/24 e C-759/24⁹⁴, la CGUE ha stabilito che il diritto dell'Unione europea non osta a che uno Stato membro designi un Paese terzo come Paese di origine sicuro mediante atto legislativo, purché tale designazione sia soggetta a un controllo giurisdizionale effettivo. Le fonti di informazione su cui si basa tale designazione devono essere sufficientemente accessibili, sia per il richiedente sia per l'autorità giurisdizionale competente. Tale requisito è volto a garantire una tutela giurisdizionale effettiva, consentendo al richiedente di far valere efficacemente i propri diritti e all'autorità giurisdizionale nazionale di esercitare pienamente il proprio potere di controllo. L'autorità giurisdizionale può, nel verificare se tale designazione sia conforme alle condizioni stabilite nell'allegato I della direttiva rifusa sulle procedure di asilo, tener conto di informazioni da essa stessa raccolte, purché accerti che tali informazioni siano affidabili e offra alle parti del procedimento la possibilità di presentare osservazioni su tali informazioni supplementari.

5.3 BUONE PRATICHE

Otto Paesi membri dell'EMN⁹⁵ hanno individuato buone pratiche nell'applicazione dei concetti di Paese di origine sicuro e di Paese terzo sicuro. Di questi, la maggioranza⁹⁶ si è concentrata su buone pratiche relative all'individuazione dei richiedenti vulnerabili e alla valutazione delle loro domande, mentre tre Paesi⁹⁷ hanno evidenziato pratiche di carattere più generale connesse all'applicazione di tali concetti alle procedure di determinazione dello status.

Per agevolare l'individuazione delle situazioni di vulnerabilità e la valutazione dei richiedenti in condizioni di vulnerabilità, l'Agenzia statale per i rifugiati della Bulgaria organizza periodicamente attività di formazione per i funzionari incaricati dell'esame delle domande di asilo e per i consulenti legali su temi quali le tecniche di colloquio e la valutazione delle prove in relazione ai richiedenti vulnerabili. Tali attività di formazione

⁸⁹ AT, CY, DE, EE, EL, FI, IE, IT, LT, NL, SI. Tra le ONG internazionali figurano Amnesty International, il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE), Freedom House, Human Rights Watch, l'International Crisis Group, ILGA World e Reporters Without Borders.

⁹⁰ DE, EL, SI.

⁹¹ AT, DE, FI, IT, LT, SI.

⁹² AT, DE.

⁹³ AT, BE, BG, CY, CZ, EL, FR, IE, IT, LU, LV, NL, PT, SI.

⁹⁴ Sentenza (Grande Sezione), 1^o agosto 2025, *Alace e Campelli*, cause riunite C-758/24 e C-759/24, ECLI:EU:C:2025:591.

⁹⁵ BG, CY, EL, FI, FR, IT, LU, PT.

⁹⁶ BG, FI, FR, IT, LU, PT.

⁹⁷ CY, EL, FI.

costituiscono un presupposto per garantire la corretta applicazione dei concetti di Paese di origine sicuro e/o di Paese terzo sicuro. In Lussemburgo, le autorità possono adattare il formato dei colloqui e le tempistiche per tener conto delle esigenze dei richiedenti in condizioni di vulnerabilità. Il Portogallo sottolinea che viene prestata particolare attenzione ai richiedenti vulnerabili, in particolare ai minori non accompagnati, alle persone LGBTQI+, alle vittime della tratta di esseri umani e ai sopravvissuti alla violenza di genere.

In Francia, nell'applicazione del concetto di Paese di origine sicuro, l'OFPRA può modificare il tipo di procedura di determinazione dello status utilizzata (da accelerata a ordinaria), mentre il presidente della Corte nazionale del diritto di asilo o il giudice presidente possono deferire i casi particolarmente complessi a un collegio di giudici, anziché a un giudice unico.

Riquadro 7: Individuazione dei richiedenti vulnerabili nelle procedure di frontiera in Italia

Le procedure di frontiera in Italia attribuiscono priorità all'individuazione dei richiedenti protezione internazionale vulnerabili. I richiedenti vulnerabili, inclusi quelli provenienti da Paesi di origine sicuri, sono esclusi dalla procedura accelerata e indirizzati verso la procedura ordinaria al fine di garantire un'adeguata assistenza e un esame approfondito delle loro domande. Tali misure sono sostenute e attuate in cooperazione con l'UNHCR e con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) Italia⁹⁸, che interviene a sostegno e per l'individuazione dei gruppi vulnerabili e dei minori nei principali punti di sbarco.

Cipro ha segnalato diverse prassi: revisione rigorosa e continua dell'elenco dei Paesi di origine sicuri; tempestivo allineamento dell'elenco alla giurisprudenza e agli standard giuridici europei; garanzia di un'adeguata formazione dei funzionari incaricati dell'esame delle domande di protezione internazionale sulla corretta applicazione dei concetti di Paese di origine sicuro e di Paese terzo sicuro; garanzia di una comunicazione chiara e tempestiva ai richiedenti in merito alla possibile applicazione di tali concetti, al tipo di procedura seguita e al loro diritto di contestare l'applicazione dei concetti di Paese di origine sicuro e/o Paese terzo sicuro.

Il Servizio greco per l'asilo ha istituito un ufficio dedicato alla ricezione e all'esame delle domande presentate da richiedenti provenienti da Paesi di origine sicuri. Per sostenere l'applicazione pratica dei concetti di Paese di origine sicuro e di Paese terzo sicuro, il Dipartimento Processi e Formazione ha sviluppato diversi strumenti, tra cui procedure operative standard e linee guida, modelli per i colloqui e per le decisioni, sessioni di formazione tematiche e di affiancamento, relazioni di feedback sulla qualità e rapporti sul Paese di origine.

Riquadro 8: Automazione e accelerazione delle procedure in Finlandia

I processi di automazione nel sistema finlandese di gestione dei casi consentono l'individuazione automatica dei richiedenti che possono provenire da Paesi di origine sicuri, con conseguente instradamento di tali casi verso la procedura accelerata. L'automazione basata su regole individua la cittadinanza del richiedente e, sulla base di

⁹⁸ Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), "Assistenza a gruppi vulnerabili e minori", s.d., <https://italy.iom.int/it/assistenza-gruppi-vulnerabili-e-minori>, consultato il 16 ottobre 2025.

essa, indirizza la domanda verso uno specifico canale di trattazione. Qualora il trattamento delle domande indirizzate a un determinato canale sia stato trattato in via prioritaria, la domanda sarà esaminata più rapidamente del normale. L'automazione non utilizza l'intelligenza artificiale (generativa) e la domanda è, in ogni caso, in ultima istanza, trattata manualmente da un operatore umano. Tutte le domande sono sottoposte a esame manuale da parte di un funzionario incaricato, successivamente alla registrazione della domanda, ai fini della determinazione finale della procedura appropriata (ad es. procedura di frontiera, procedura accelerata). Nel corso di tale esame sono individuate eventuali situazioni di vulnerabilità e sono adottate le misure pertinenti (ad es. necessità di un rappresentante legale, specifiche modalità di svolgimento del colloquio in materia di asilo). Ai richiedenti che possono provenire da un Paese di origine sicuro o da un Paese terzo sicuro viene fissato l'appuntamento per il colloquio entro un termine breve. Tutti i casi trattati nell'ambito della procedura accelerata, compresi quelli in cui si applicano i concetti di Paese di origine sicuro e di Paese terzo sicuro, sono esaminati da un team specializzato di funzionari incaricati della trattazione accelerata.

5.4. ALLINEAMENTO FUTURO AL NUOVO REGOLAMENTO SULLA PROCEDURA DI ASILO

Undici Paesi⁹⁹ hanno segnalato iniziative in corso o previste volte ad allineare il proprio quadro normativo nazionale al regolamento sulla procedura di asilo.

La Spagna sta elaborando una nuova legge sull'asilo e il relativo regolamento di attuazione, che saranno adottati dal Parlamento spagnolo entro giugno 2026, quando il regolamento sulla procedura di asilo entrerà in applicazione. Analogamente, la Croazia sta modificando la propria legge sulla protezione internazionale e temporanea per includere le disposizioni del regolamento relative ai Paesi di origine sicuri e i Paesi terzi sicuri. La Finlandia ha segnalato revisioni in corso della propria legislazione nazionale in materia di asilo, in particolare al fine di definire le procedure nazionali per la determinazione dei Paesi di origine sicuri e dei Paesi terzi sicuri. Resta da determinare se saranno adottati anche elenchi nazionali.

Poiché il nuovo regolamento sulla procedura di asilo consente espressamente di introdurre eccezioni di natura geografica e/o relative a specifici gruppi nella designazione dei Paesi di origine sicuri e dei Paesi terzi sicuri, la Repubblica ceca prevede di adeguare le pertinenti informazioni sui Paesi di origine e di fare un maggiore ricorso ai concetti di Paese di origine sicuro e Paese terzo sicuro. L'Irlanda prevede di recepire e attuare tutti gli strumenti del Patto mediante un unico atto legislativo. Lo schema generale di tale legislazione è stato approvato dal governo irlandese nell'aprile 2025. L'adozione del disegno di legge e l'entrata in vigore della legge sono richieste entro l'11 giugno 2026.

Riquadro 9: Allineamento dei quadri nazionali al nuovo regolamento sulla procedura di asilo in Germania e Serbia

La Germania sta rivedendo il proprio quadro normativo nazionale per tenere conto della possibilità di designazione a livello dell'UE dei Paesi di origine sicuri e dei Paesi terzi sicuri. Prevede inoltre di avvalersi dell'articolo 64 del regolamento sulla procedura di asilo, che consente agli Stati di designare ulteriori paesi sicuri a livello nazionale. Il governo tedesco intende introdurre una nuova procedura legislativa in cui il potere

⁹⁹ BG, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, HR, IE, MT e RS.

esecutivo designerebbe ulteriori Paesi di origine sicuri e Paesi terzi sicuri mediante decreto, subordinatamente all'approvazione del parlamento federale.

Nell'ambito del Programma nazionale per l'adozione dell'acquis dell'Unione europea (*National Programme for the Adoption of the European Union Acquis*, NPAA) 2025-2027, la Serbia prevede di adottare la nuova legge sull'asilo e sulla protezione temporanea nel secondo trimestre del 2026. Sebbene la Serbia non applichi direttamente, allo stato attuale, i regolamenti dell'UE, il testo della nuova legge sarà in larga misura allineato alla normativa dell'Unione, inclusi i concetti di Paese di origine sicuro e Paese terzo sicuro come definiti nel regolamento sulla procedura di asilo.

Quattordici Paesi¹⁰⁰ hanno segnalato l'assenza di strategie concrete per allineare il proprio quadro normativo al nuovo regolamento sulla procedura di asilo. Alcuni Paesi non dispongono attualmente di una strategia¹⁰¹; altri hanno valutato eventuali modifiche future del proprio quadro nazionale come di portata limitata¹⁰²; altri ancora hanno osservato che è troppo presto per fornire informazioni concrete su iniziative in corso o previste¹⁰³. Il governo belga prevede che le nuove disposizioni del regolamento sulla procedura di asilo possano essere integrate nel quadro normativo nazionale esistente, salvo alcuni adeguamenti relativi alla designazione, alla sospensione e alla revoca dei Paesi di origine sicuri e dei Paesi terzi sicuri. L'Austria non è in grado di riferire su eventuali piani, poiché l'attuazione legislativa del Patto a livello del Consiglio non è ancora stata completata.

¹⁰⁰ AT, BE, CY, HU, IT, LT, LU, LV, NL, PL, PT, SE, SI, SK.

¹⁰¹ HU, LT, LV, NL, SI, SK.

¹⁰² BE.

¹⁰³ AT, CY, FR, IT, LU, PT, PL, SE.

6. ALLEGATO. DECISIONI GIURISDIZIONALI PERTINENTI

Figura 1. Decisioni giurisprudenziali pertinenti sull'applicazione dei concetti di Paese di origine sicuro e Paese terzo sicuro nei paesi membri della rete EMN, 2020-2025¹⁰⁴

	Data	Autorità	Causa n.	Sintesi della decisione
AT	10 ottobre 2022	Corte amministrativa a suprema	Ra 2022/18/0076	La designazione di un Paese quale Paese di origine sicuro avvalorava la presunzione che le autorità di tale Paese siano, in linea di principio, in grado di fornire protezione e disposte a farlo. Tuttavia, nel caso di specie, lo straniero è libero di far valere circostanze specifiche relative alla propria situazione che, a prescindere da tale designazione, potrebbero comportare, in caso di rimpatrio, una violazione rilevante dei diritti tutelati ai sensi della legge sull'asilo del 2005. L'inclusione di un Paese nell'elenco dei Paesi di origine sicuri non esclude la possibilità di superare la presunzione legale.
BE	27 giugno 2025	Consiglio per il contenzioso in materia di legge sugli stranieri (Corte amministrativa)	328 978	Caso relativo a una decisione in cui la Georgia era considerata un Paese di origine sicuro al momento dell'adozione della decisione, ma non al momento della trattazione dinanzi al giudice. Il giudice ha affermato che tale circostanza, di per sé, non era sufficiente ad annullare la decisione, ma che era necessario procedere a una nuova valutazione volta a verificare se il richiedente soddisfacesse i criteri pertinenti.
BE	6 giugno 2025	Consiglio per il contenzioso in materia di legge sugli stranieri (Corte amministrativa)	327 480	Caso relativo alla designazione della Svizzera quale Paese terzo sicuro, confermata in quanto il richiedente non ha fornito elementi sufficienti a contestare tale presunzione.
BG		Corte amministrativa		Diverse cause promosse da cittadini di Marocco, Algeria e Tunisia avverso la designazione dei rispettivi Paesi quali Paesi di origine sicuri (le decisioni sono state confermate). Diverse cause promosse da cittadini siriani avverso la designazione della Turchia quale Paese terzo sicuro (le decisioni sono state confermate). La relazione sulle sintesi delle decisioni è disponibile qui.

¹⁰⁴ La banca dati giurisprudenziale dell'EUAA include decisioni rilevanti in materia di concetti di paese sicuro, ricercabili mediante i seguenti tag: [concetto di Paese sicuro](#), [Paese di origine sicuro](#) e [Paese terzo sicuro](#); Banca dati giurisprudenziale dell'EUAA, s.d., <https://caselaw.euaa.europa.eu/Pages/default.aspx>, consultato il 5 novembre 2025.

CY	28 febbraio 2025	Corte amministrativa	T1932/23 A.C.U. (Nigeria) c. Repubblica di Cipro (Servizio per l'asilo)	Caso riguardante un cittadino nigeriano la cui domanda è stata trattata nell'ambito della procedura accelerata mediante applicazione del concetto di Paese di origine sicuro. Al richiedente è stata data la possibilità di superare la presunzione, senza tuttavia riuscirvi. Il giudice ha ritenuto che l'autorità competente in materia di asilo avesse correttamente valutato il caso.
CZ	23 aprile 2020	Corte amministrativa suprema	1 Azs 43/2020-24	Ha confermato che gli Stati membri dell'UE devono essere considerati Paesi di origine sicuri ai sensi del protocollo n. 24 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e che le domande di asilo presentate da cittadini dell'UE sono, in linea generale, inammissibili, salvo circostanze eccezionali.
CZ	20 ottobre 2021	Tribunale regionale (Brno)	41 Az 58/2020-52	Ha sottolineato che il Ministero dell'Interno può respingere una domanda di asilo in quanto manifestamente infondata (§ 16, par. 2, della legge sull'asilo) solo se dal fascicolo amministrativo risulta che il Paese designato quale Paese di origine sicuro soddisfa i criteri di cui all'allegato I della direttiva rifiuta sulle procedure di asilo e al § 2, par. 1, lett. k), della legge sull'asilo. Ha ribadito il diritto a un ricorso effettivo (articolo 46 della direttiva rifiuta sulle procedure di asilo; articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
CZ	24 marzo 2022	Corte amministrativa suprema	1 Azs 36/2022-31	Ha ritenuto che, a causa del conflitto armato in Ucraina, l'intero territorio non soddisfa più i criteri per essere qualificato come un Paese di origine sicuro. Le domande di asilo presentate da cittadini ucraini non possono essere respinte come manifestamente infondate ai sensi del § 16, par. 2, della legge sull'asilo.
CZ	8 novembre 2024	Corte amministrativa suprema	5 Azs 324/2021-57	A seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024 nella causa C-406/22, ha ritenuto che, ai fini della designazione di un Paese terzo come sicuro, i criteri di cui all'allegato I debbano essere soddisfatti sull'intero territorio. La designazione della Georgia (e in precedenza della Moldavia) quali paesi sicuri con eccezioni territoriali (Abkhazia, Ossezia del Sud, Transnistria) è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione. Le domande di asilo provenienti da tali Paesi non possono essere respinte come manifestamente infondate.
CZ	30 ottobre 2024	Corte amministrativa suprema	2 Azs 86/2023-35	Ha statuito che l'inclusione di una sola parte del territorio di un Paese nell'elenco dei Paesi di origine sicuri (ossia con eccezioni territoriali) viola il § 2, par. 1, lett. k), della legge sull'asilo e non può costituire fondamento per il rigetto delle domande di asilo ai sensi del § 16, par. 2, della legge sull'asilo.
CZ	22 ottobre 2024	Corte costituzionale	III. ÚS 2620/24	Pur non riguardando direttamente l'asilo, la decisione ha esaminato l'estradizione verso l'Ucraina nel contesto del conflitto armato. La Corte costituzionale ha confermato l'estradizione, affermando che la violenza generalizzata, di per sé, non impedisce automaticamente le estradizioni; le

				assicurazioni diplomatiche possono attenuare i rischi connessi al principio di <i>non-refoulement</i> .
EL	In corso	Consiglio di Stato della Grecia	In corso	Un contenzioso in corso in Grecia ha dato luogo alla causa C-134/23 dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a seguito di rinvio pregiudiziale. Di conseguenza, l'articolo 38 della direttiva sulle procedure di asilo, letto alla luce dell'articolo 18 della Carta, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro che qualifichi un Paese terzo come generalmente sicuro per determinate categorie di richiedenti protezione internazionale, qualora, nonostante l'obbligo giuridico cui è soggetto, tale Paese terzo abbia generalmente sospeso l'ammissione o la riammissione di tali richiedenti nel proprio territorio e non vi sia una prospettiva prevedibile di mutamento di tale situazione.
FR	2 luglio 2021	Consiglio di Stato	437141 437142 437365 B	Ricorso avverso la decisione del Consiglio di amministrazione dell'OFPPRA di non modificare l'elenco dei Paesi di origine sicuri. Il giudice ha statuito che l'OFPPRA non poteva, senza incorrere in un errore di valutazione, considerare Senegal e Ghana quali Paesi di origine sicuri nell'esame delle domande presentate dai loro cittadini, alla luce dell'esistenza di disposizioni legislative che criminalizzano le relazioni omosessuali in tali paesi e della persistenza di comportamenti incoraggiati, promossi o semplicemente tollerati dalle autorità, tali da determinare una situazione in cui le persone possono fondatamente temere di essere esposte a tali rischi.
FR	25 aprile 2024	Consiglio di Stato	490225 C	Ricorso per abuso di potere proposto dall'associazione <i>La Cimade</i> avverso la decisione del 5 luglio 2023 con cui il Consiglio di amministrazione dell'OFPPRA ha deciso di non modificare l'elenco dei Paesi di origine sicuri. Il giudice ha precisato che, nella valutazione della situazione dei Paesi suscettibili di essere inclusi nell'elenco dei Paesi di origine sicuri, occorre prestare particolare attenzione ai rischi di persecuzione o di trattamenti inumani e degradanti cui sono esposte le donne. Finché le violenze nei loro confronti non sono sistematiche e non raggiungono il livello di persecuzione in un contesto di incoraggiamento o tolleranza da parte delle autorità pubbliche, le violenze subite da una specifica persona non sono sufficienti a escludere un Paese dall'elenco dei Paesi di origine sicuri.
FR	19 novembre 2021	Consiglio di Stato	437141 437142 A	Caso relativo a un'istanza di annullamento della decisione del Consiglio di amministrazione dell'OFPPRA relativa ad Armenia, Georgia e Senegal. Il giudice amministrativo, investito di un ricorso per abuso di potere, dispone, a determinate condizioni, del potere di annullare un atto affinché le eventuali illegittimità che esso può arrecare all'ordinamento giuridico possano essere sanzionate. Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha rifiutato di annullare

				la deliberazione per quanto riguarda Armenia e Georgia, ritenendo che la situazione in tali Paesi non si fosse deteriorata, dalla data della deliberazione, al punto da renderla illegittima.
IE	2024	Alta Corte	S.A. (Zimbabwe e Sudafrica) c. Responsabile principale per la protezione internazionale e IEHC 477	Caso relativo a un richiedente proveniente dallo Zimbabwe che ha fornito informazioni inesatte sulla propria nazionalità, inducendo le autorità competenti in materia di asilo a negare la protezione internazionale sul presupposto che il richiedente provenisse da un Paese di origine sicuro (Sudafrica). Il giudice ha ritenuto che il Funzionario per la protezione internazionale non avesse valutato tutta la documentazione probatoria prodotta, idonea a dimostrare che il richiedente proveniva dallo Zimbabwe, avendo quest'ultimo successivamente comprovato la propria nazionalità zimbabwese, e ha pertanto disposto il riesame della domanda.
IE	2024	Alta Corte	A contro Minister for Justice e altri; B contro International Protection Appeals Tribunal IEHC 183	Caso relativo alla legittimità della designazione del Regno Unito quale Paese terzo sicuro ai sensi dell'articolo 72A dell' <i>International Protection Act</i> 2015. A causa di vizi procedurali nelle modalità con cui il governo irlandese ha effettuato tale designazione, il giudice ha dichiarato che la designazione del Regno Unito e della Gran Bretagna quali Paesi terzi sicuri ai sensi del <i>Designation Order</i> del 2020 è contraria agli obblighi dell'Irlanda ai sensi del diritto dell'Unione. La causa è oggetto di impugnazione.
IT	29 aprile 2024	Corte suprema di cassazione	11399	Nell'ambito della procedura ordinaria, la proposizione di un ricorso sospende automaticamente gli effetti del rigetto della domanda di protezione internazionale. Il giudice ha statuito che l'effetto sospensivo automatico del ricorso è escluso solo qualora la Commissione territoriale abbia correttamente applicato la procedura di esame accelerato (inclusa l'applicazione del concetto di Paese di origine sicuro) nel pieno rispetto delle norme procedurali e dei termini previsti.
IT	19 dicembre 2024	Corte suprema di cassazione	33398	La Cassazione ha affermato che il giudice ordinario, investito di un ricorso in materia di protezione internazionale riguardante un richiedente proveniente da un Paese designato come sicuro, può valutare la legittimità di tale designazione sulla base di fonti istituzionali e qualificate richiamate all'articolo 37 della direttiva sulle procedure di asilo. Il giudice può inoltre disapplicare in via incidentale il decreto ministeriale recante l'elenco dei Paesi di origine sicuri qualora la designazione operata dal governo risulti manifestamente incompatibile con i criteri di qualificazione previsti dal diritto europeo o nazionale.
IT	30 dicembre 2024	Corte suprema di cassazione	Interlocutory order	Il giudice ha affermato che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024 (C-406/22) non può essere interpretata nel senso di escludere implicitamente la compatibilità delle eccezioni di natura personale con la nozione di

				Paese sicuro. Ha ribadito che i giudici non possono sostituirsi al governo nelle sue valutazioni discrezionali. Tuttavia, essi devono verificare, nei casi estremi, se la valutazione ministeriale sia irragionevole o manifestamente arbitraria, ovvero se la designazione abbia chiaramente cessato di rispecchiare la situazione reale, come attestato, ad esempio, da fonti informative chiare, coerenti, affidabili e aggiornate relative al Paese di origine del richiedente.
LU	19 ottobre 2021	Corte amministrativa	46230C	Caso relativo alla designazione del Senegal nell'elenco dei Paesi di origine sicuri. Il giudice ha statuito che un Paese può essere designato quale Paese di origine sicuro solo qualora sia formalmente accertato che lo Stato è democratico, è retto dallo Stato di diritto e rispetta i diritti umani.
LU	14 maggio 2025	Corte amministrativa	52728	Caso relativo all'utilizzo della procedura accelerata nei casi in cui i richiedenti provengano da un Paese designato quale Paese di origine sicuro. Il giudice ha statuito che il fatto che un regolamento granducale designi un Paese come sicuro non è di per sé sufficiente a giustificare il ricorso alla procedura accelerata. La normativa lussemburghese impone al ministro competente per la migrazione e l'asilo, anche dopo la designazione di un Paese quale Paese di origine sicuro mediante regolamento granducale, di procedere a un esame individuale di ciascuna domanda di protezione internazionale prima di concludere che il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro. Spetta al ministro valutare se il richiedente abbia addotto motivi seri per ritenere che, nel suo caso specifico, il Paese in questione non sia un Paese di origine sicuro.
LU	28 luglio 2025	Corte amministrativa	46189	Caso promosso da un cittadino siriano nato in Moldavia avverso la decisione delle autorità competenti in materia di asilo di considerare la Moldavia come un Paese terzo sicuro nel suo caso, sulla base di un presunto collegamento. Il giudice ha statuito che gli elementi presi in considerazione – il fatto che il richiedente si fosse recato in Moldavia in due occasioni per visitare i nonni e che la madre fosse di cittadinanza moldava – non erano sufficienti a dimostrare l'esistenza di un collegamento tra il richiedente e tale Paese terzo.
LU	7 aprile 2021	Corte amministrativa	45865	Caso promosso da un cittadino siriano coniugato con un cittadino marocchino avverso la decisione delle autorità competenti in materia di asilo di considerare il Marocco un Paese terzo sicuro nel suo caso, sulla base di un presunto collegamento. Il giudice ha statuito che gli elementi presi in considerazione – la cittadinanza del minore (che non rientra nella competenza del tribunale adito) e la cittadinanza del coniuge – non erano sufficienti a dimostrare l'esistenza di un collegamento tra il richiedente e tale Paese terzo.

NL	20 gennaio 2021	Consiglio di Stato	ECLI:NL:RVS:2021:122	Pronuncia relativa al test di ragionevolezza nella valutazione della sicurezza di un Paese terzo. Nel caso di un cittadino di un Paese terzo i cui familiari risiedevano nei Paesi Bassi, il RvS ha stabilito che, sebbene nei procedimenti in cui si invoca un Paese terzo sicuro non sia rilevante che il cittadino di Paese terzo rivendichi un diritto di soggiorno fondato sulla vita familiare, ciò non significa che ogni circostanza attinente alla vita familiare possa essere ignorata. L'ambito del test di ragionevolezza comprende l'obbligo di motivare adeguatamente che è ragionevole esigere che un cittadino di Paese terzo si rechi in un Paese terzo sicuro e presenti lì domanda di asilo, tenendo conto di tutte le circostanze individuali rilevanti ai fini della valutazione dei legami che tale persona intrattiene con il presunto Paese terzo sicuro. Nel caso di specie, ciò include anche la circostanza che la famiglia del cittadino di Paese terzo non si trova più nel Paese terzo, bensì nei Paesi Bassi. Il fatto che tale circostanza sia altresì connessa all'importanza dell'esercizio della vita familiare nei Paesi Bassi non è sufficiente per escluderla integralmente dalla valutazione nell'ambito del test di ragionevolezza.
PT	10 luglio 2021	Corte amministrativa	2238/20.5BE LSB	Il caso riguarda una richiedente, donna transgender proveniente dall'Honduras, che ha impugnato la decisione del Servizio stranieri e frontiere (SEF) che dichiarava inammissibile la sua domanda di asilo sulla base dell'applicazione del concetto di Paese terzo sicuro, individuando negli Stati Uniti tale Paese. Il giudice ha richiamato il principio di fiducia reciproca, presumendo che gli Stati Uniti rispettino i diritti fondamentali, e ha ritenuto che gli Stati Uniti soddisfino i requisiti di Paese terzo sicuro ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera r), della legge sull'asilo (legge n. 27/2008). Il giudice ha inoltre accertato che la richiedente aveva un collegamento effettivo con gli Stati Uniti, avendovi vissuto, studiato e lavorato, nonché legami personali, culturali e linguistici. Il giudice ha confermato la decisione di inammissibilità, avallando l'applicazione del concetto di Paese terzo sicuro agli Stati Uniti. Ha inoltre chiarito che una decisione di inammissibilità non richiede una valutazione nel merito della domanda di asilo, ma soltanto la verifica dei presupposti giuridici per l'applicazione del concetto di Paese terzo sicuro.
SI	22 giugno 2020	Corte amministrativa	I U 1490/2019-92	Il giudice ha statuito che, anche qualora un Paese sia considerato sicuro, le autorità devono comunque valutare e impedire l'allontanamento qualora sussista un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti, in conformità ai diritti fondamentali dell'Unione e agli standard della direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri). Per tale motivo, nel corso del procedimento volto alla decisione su una domanda di protezione internazionale (prima dell'adozione della decisione), l'autorità amministrativa è tenuta a

informare il richiedente che il Paese di provenienza è qualificato come un Paese di origine sicuro. Solo in tal modo al richiedente è garantita la posizione procedurale di parte nel procedimento. Tale comunicazione preventiva rispetto all'adozione della decisione assicura il rispetto del principio del contraddittorio, consentendo al richiedente di contestare la presunzione di Paese di origine sicuro. Per contro, l'autorità amministrativa non è tenuta a mettere a disposizione del richiedente le informazioni sulla base delle quali il governo sloveno ha dichiarato un determinato Paese quale Paese di origine sicuro mediante decreto recante l'elenco dei Paesi di origine sicuri.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Sito web EMN: <http://ec.europa.eu/emn>

Pagina LinkedIn EMN: <https://www.linkedin.com/company/european-migration-network>

Profilo X di EMN: <https://x.com/emnmigration>

Canale YouTube EMN: <https://www.youtube.com/@EMNMigration>

PUNTI DI CONTATTO NAZIONALI DELL'EMN

Austria	http://www.emn.at/en/	Malta	https://emn.gov.mt/
Belgium	http://www.emnbelgium.be/	The Netherlands	https://www.emnnetherlands.nl/
Bulgaria	http://www.emn-bg.com/	Poland	https://www.gov.pl/web/european-migration-network
Croatia	https://emn.gov.hr/	Portugal	https://rem.sef.pt/en/
Cyprus	www.emncyprus.mip.gov.cy	Romania	https://www.mai.gov.ro/
Czech Republic	https://www.emncz.eu/	Slovak Republic	www.emn.sk/en
Estonia	http://www.emn.ee/	Slovenia	https://www.gov.si/
Finland	https://emn.fi/en/	Spain	https://www.emnspain.gob.es/
France	https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2	Sweden	https://www.emnsweden.se/
Germany	https://www.bamf.de/EN/Themen/EMN/emn-node.html	Norway	https://www.udi.no/en/statistics-and-analysis/european-migration-network---norway
Greece	https://migration.gov.gr/en/european-migration-network/	Georgia	https://migration.commission.ge/
Hungary	http://www.emnhungary.hu/	The Republic of Moldova	http://bma.gov.md/en
Ireland	http://www.emn.ie/	Ukraine	https://dmsu.gov.ua/en-home.html
Italy	https://www.emnitalyncp.it/	Montenegro	http://www.gov.me/mup
Latvia	www.emn.lv	Armenia	https://www.migration.am/?lang=en
Lithuania	http://www.emn.lt/	Serbia	https://kirs.gov.rs/eng
Luxembourg	https://emnluxembourg.uni.lu/	The Republic of North Macedonia	https://mvr.gov.mk/